



DELIBERAZIONE N° VIII / 007977 Seduta del 06 AGO. 2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente
DAVIDE BONI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA
STEFANO MAULLU
FRANCO NICOLI CRISTIANI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Piloni**

Su proposta dell'Assessore: DAVIDE BONI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE (ART 146, C. 6 DEL D. LGS. N. 42/2004)

Il Dirigente

Dario Fossati

Il Direttore Generale MARIO NOVA

M. Nova

*L'atto si compone di 10 pagine
di cui 6 pagine di allegati,
parte integrante.*



VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO che l'art 80, commi 1, 3, 4 e 5 della medesima legge, attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che la LR 4/2008, apportando modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, ha attribuito le funzioni paesaggistiche per interventi di trasformazione del bosco alle Comunità Montane;

RIBADITA la priorità, indicata nelle politiche regionali per il territorio, per la tutela e valorizzazione dei paesaggi lombardi, la loro riqualificazione e salvaguardia attraverso una diffusa responsabilità operativa da parte di tutto il sistema degli Enti locali e territoriali;;

VISTI:

- l'articolo 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento delle commissioni per il paesaggio;
- l'articolo 81 comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 che obbliga, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, gli enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica, ad istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica-ambientale;
- l'articolo 81, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 che prevede la possibilità per gli Enti locali di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio in forma consorziata o associata;

CONSIDERATO che:

- la Giunta regionale con DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006, ha approvato, in attuazione dell'art. 84 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, specifici criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ribadendo l'obbligatorietà per gli Enti locali di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio;
- compete alla Commissione per il paesaggio l'espressione del parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente presso il quale è istituita;
- tale parere costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

PRESO ATTO che il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, dispone, all'art. 146, comma 6, che gli *"enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*;





RITENUTO che, al fine di ottemperare alle prescrizioni stabilite dal sopraccitato art 146, comma 6, gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, debbano provvedere alla istituzione e nomina ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 della Commissione per il paesaggio ed alla assunzione di misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

DATO ATTO che la maggior parte dei comuni lombardi, stante la loro dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, hanno difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche;

VALUTATO che la Commissione per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e sulla base dei criteri di seguito illustrati, è l'organismo che per livello di competenza tecnico-scientifica risulta atto a garantire una idonea valutazione degli aspetti paesaggistici in forma autonoma rispetto all'attività istruttoria urbanistico-edilizia;

PRESO ATTO inoltre che:

- ai sensi dell'art 159, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, le Regioni debbono provvedere a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, si determinerebbe, ai sensi del soprarichiamato articolo ed alla data del 31 dicembre 2008, la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere;
- ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, *"l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasmette...al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa ..."* al fine di acquisire come prescritto dall'art. 146, comma 5 del medesimo decreto legislativo *"... il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela ..."*;

RITENUTO che il sopraccitato parere vincolante, al quale l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve obbligatoriamente conformarsi, costituisce, al pari delle valutazioni della Commissione per il paesaggio e nell'ambito del procedimento autorizzatorio che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, elemento ulteriormente atto a garantire i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, poiché rilasciato dalla struttura tecnica della Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio che esprime un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica ed una autonoma valutazione degli aspetti paesaggistici;

RITENUTO altresì che le funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica possano essere svolte da una struttura tecnica ovvero da specifica professionalità individuata dall'Ente stesso sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1;

RITENUTO pertanto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, di individuare, nell'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i criteri cui gli Enti locali dovranno uniformarsi al fine di continuare dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica di cui all'art. 159





comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;

CONSIDERATI i contributi espressi dalle Associazioni (ANCI, UNCEM, UPL) degli Enti locali interessati al presente provvedimento a seguito di consultazione promossa dall'Assessore regionale competente;

VISTO il vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale ed il suo aggiornamento approvato con DGR n. VIII/6447 del 16 gennaio 2008, nonché la proposta di Piano Territoriale Regionale con valenza paesistica;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura ed in particolare l'asse di intervento "6.5.3 - valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti";

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge


DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, i criteri indicati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, si conformino ai criteri di cui al punto precedente e trasmettano alla Giunta regionale della Lombardia entro il 14 novembre 2008, ai fini della verifica di cui all'art. 159 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, la documentazione indicata nell'Allegato 1;
3. di demandare al Direttore Generale al Territorio e Urbanistica l'approvazione, con specifico provvedimento da assumersi entro il 31 dicembre 2008, dell'elenco degli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche che, soddisfacendo i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, potranno continuare ad esercitare le funzioni loro attribuite anche successivamente al 31 dicembre 2008;
4. di demandare altresì al Direttore Generale al Territorio e Urbanistica, l'approvazione degli eventuali aggiornamenti dell'elenco di cui al punto precedente a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità indicati nell'Allegato 1;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

Marco Pilloni



ALLEGATO 1

CRITERI PER LA VERIFICA, NEI SOGGETTI DELEGATI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA STABILITI DALL'ART 146, COMMA 6 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI..

Premessa

Con il presente documento si dettano criteri cui gli Enti locali, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008.

Perché ciò possa avvenire, garantendo in tal modo la continuità del quadro normativo regionale vigente, è necessario che, in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, *"gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*.

Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica che una differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle edilizie.

Si ritiene che tali requisiti, considerata la nuova procedura autorizzatoria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, siano soddisfatti a seguito della istituzione e nomina della Commissione per il paesaggio e dell'idoneo completamento della procedura autorizzatoria cui concorre il prescritto parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche dovrà individuare, secondo quanto indicato nei presenti criteri, la struttura tecnica o la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 63/2008.

Con il presente atto, visto l'art. 81, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 che stabiliva il termine del settembre 2005 per adempiere all'obbligo della costituzione della Commissione per il Paesaggio, si richiama tale obbligatorietà ai fini del legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite.

Pertanto quegli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio e non avranno individuato la struttura tecnica o la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, non potranno esercitare dopo il 31 dicembre 2008 le funzioni paesaggistiche loro attribuite non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63.



Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi e per gli effetti dell'art 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art 80 della medesima legge.

Tale Commissione deve essere composta da "soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale".

L'articolo 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, assegna alle Commissioni per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 della norma citata.

Il medesimo articolo stabilisce che la Commissione debba essere composta da "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio".


I criteri regionali, approvati con DGR n VIII/2121 del 13 marzo 2006, in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, hanno meglio precisato competenze, ambito di istituzione e requisiti dei membri della Commissione per il paesaggio.

In particolare si è segnalata l'opportunità che alle Commissioni, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, possa essere anche assegnato il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. VII/11045 dell'8 novembre 2002.

Nei suddetti criteri si è altresì evidenziata l'opportunità di istituire le Commissioni per il paesaggio in **forma consorziata** tra più comuni contigui, appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio, come individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un corso d'acqua o canale, l'appartenenza ad un medesimo ambito morfologico, la presenza di particolari tipologie di insediamenti, la presenza di un percorso storico e/o panoramico, etc.);

La scelta di consorziarsi consente non solo una maggiore efficienza amministrativa (si riduce il numero delle Commissioni per il paesaggio comunali) ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del "paesaggio" locale, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

Infine è opportuno ribadire che la commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali soprarichiamati.



Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali, secondo la seguente tabella.

Comuni singoli o associati, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province	inferiore a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.


Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio

Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la "Commissione per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'articolo 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni.

I membri della Commissione del paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità



Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente locale.

Va ulteriormente ricordato, alla luce dei presenti criteri, che l'istituzione e la nomina di una specifica Commissione per il paesaggio presso ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche (Comuni, Province, Parchi, Comunità Montane) costituisce elemento necessario ai fini del legittimo esercizio delle funzioni stesse dopo il 31 dicembre 2008.

Relativamente ai Comuni si ribadisce, in sintonia con i criteri di cui alla DGR n. VIII/2121 del 13 marzo 2006, l'opportunità che la Commissione per il paesaggio sia costituita in forma consorziata o associata.

A tal fine, i Comuni che non abbiano una propria Commissione locale per il paesaggio, possono istituirla in una in forma consorziata con i comuni contermini sulla base:

- dell'appartenenza al medesimo ambito o alla stessa unità tipologica di paesaggio, come individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- delle aggregazioni delle unioni esistenti di comuni, consorziati per lo svolgimento di altre attività o fornitura di servizi similari;
- di unioni e/o associazioni di comuni costituite appositamente.

Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), di stipulare convenzioni tra comuni, o tra comuni ed altri Enti locali sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.

Gli Enti locali titolari di funzioni paesaggistiche che abbiano già istituito una Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art 81, commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, non debbono provvedere ad una nuova istituzione qualora quella esistente risulti, sulla base di esplicita dichiarazione dell'Ente, adeguata e conforme ai presenti criteri.

Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'Ente locale

Ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 63/2008.

Gli Enti locali possono prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale.



Gli Enti locali singoli o consorziati, al fine di non determinare aggravio di costi per l'Ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

L'individuazione di tale specifica professionalità avverrà considerato sia il titolo di studio e l'esperienza in materia che il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'Ente.

Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 63

Gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono alla Giunta regionale, entro la data del **14 novembre 2008**, la documentazione relativa alla istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione della struttura tecnica/specifica professionalità cui sono assegnati i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

La Regione provvede alla valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificarne la rispondenza ai presenti criteri soddisfacendo in tal modo i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63.

Tale verifica potrà comportare anche controlli a campione relativamente all'attività svolta ed alle modalità utilizzate dall'Ente locale per la istituzione e nomina della Commissione per il paesaggio, nonché relativamente alla conformità dei criteri utilizzati per la costituzione/individuazione della struttura tecnica o della specifica professionalità per lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa.

A conclusione di tale verifica sarà predisposto l'elenco degli Enti riconosciuti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, che potranno, conseguentemente, continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite successivamente al 31 dicembre 2008.

Tale elenco sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Territorio e Urbanistica e pubblicato sul BURL e sul sito ufficiale di Regione Lombardia e potrà essere successivamente aggiornato a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte degli Enti locali.

Documentazione da inviare

Ai fini della verifica di cui al punto precedente ogni Ente locale trasmette entro il **14 novembre 2008**, alla Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura Paesaggio - Via Sasseti 32/2 - 20124 Milano, la seguente documentazione:

1. Istituzione nomina Commissione per il paesaggio

- Atto o provvedimento dell'Ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (**qualora si tratti di nuove Commissioni paesaggio**)

- Atto o provvedimento dell'Ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio e dichiarazione



dell'Ente dalla quale risulti che la Commissione per il paesaggio esistente, ancorché istituita precedentemente ai presenti criteri, risulti adeguata/conforme ad essi (**qualora si tratti di Commissioni paesaggio esistenti**)

2. Struttura tecnica

- Dichiarazione dell'Ente locale, o degli Enti locali interessati in caso di consorzio/convenzione, dalla quale risulti che per lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è stata costituita una struttura tecnica o individuata una specifica professionalità;
- Dichiarazione dell'Ente locale, o degli Enti locali interessati in caso di consorzio/convenzione, dalla quale risulti che i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica sono assegnati ad una struttura tecnica esistente o ad una specifica professionalità allo scopo individuata.

La documentazione potrà altresì essere inviata per posta, o consegnata a mano, presso gli sportelli di protocollo delle seguenti sedi regionali:

Milano	via Taramelli 12
Bergamo	via XX Settembre 18/A
Brescia	via Dalmazia 92/94 (Palazzo Magellano)
Como	via Luigi Einaudi 1
Cremona	via Dante 136
Lecco	c.so Promessi Sposi, 132
Legnano	via Cavallotti 11/13
Lodi	via Hausmann 7/11
Mantova	c.so V. Emanuele 57
Monza	p.zza Cambiaghi 3
Pavia	viale Cesare Battisti 150
Sondrio	via del Gesù 17
Varese	via Belforte 22



nei seguenti orari: lunedì – giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30
venerdì dalle 9,30 alle 12,00

per ulteriori informazioni o richiesta di chiarimenti si può fare riferimento alla Struttura Paesaggio della DG Territorio e Urbanistica:

Diego Terruzzi 02-67656392; Sergio Cavalli 02-67654624; Giorgio Gallo 02-67655152; Maria Rosa Bresciani 02-67655118; Angelo Guasconi 02-67654057; Francesco Solano 02-67654559;

oppure tramite il seguente indirizzo di posta elettronica

struttura_paesaggio@regione.lombardia.it

